

GR_GERICHTE SK2 2020 41 vom 21. Januar 2021

GR Gerichte, 2021-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2020_41

FR: GR_GERICHTE SK2 2020 41 du 21 janvier 2021

IT: GR_GERICHTE SK2 2020 41 del 21 gennaio 2021

Regeste

truffa (addossamento delle spese procedurali) | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

Erwägungen

E. 4

/ 7 decisione dev'essere sostanziata sotto il profilo dei fatti e del diritto (sentenze del Tribunale federale 6B_1181/2018 del 28 novembre 2018; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2). Il reclamo deve infine confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 2.3.3). 1.3.2. Nel decreto di abbandono 23 giugno 2020 la Procura pubblica ha addossato le spese processuali ai reclamanti, motivando tale decisione con la circostanza che in virtù dell'art. 426 cpv. 2 CPP le spese procedurali possono essere addosate in tutto o in parte all'imputato qualora il medesimo abbia provocato l'apertura del procedimento o ne abbia ostacolato lo svolgimento in modo illecito e colpevole, anche laddove il procedimento penale è infine abbandonato. Essa ha quindi ricordato che, tenore giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di abbandono del procedimento l'addossamento delle spese procedurali all'imputato è lecito anche qualora il procedimento sia stato causato da una violazione dei principi generali derivanti dall'ordine giuridico svizzero. Nella fattispecie in esame, pur essendo stato abbandonato, il procedimento penale sarebbe stato provocato dalla circostanza che gli imputati non avrebbero osservato il contratto di mutuo stipulato con C._____, violando pertanto manifestamente il principio contrattuale "pacta sunt servanda" e pertanto l'art. 97 CO, nonché dal successivo atteggiamento dei reclamanti (act. E.1 n. 3, con rimando alla sentenza del Tribunale federale 6B_1172/2016 del 29 agosto 2017 consid. 1.3). 1.3.3. I reclamanti si limitano a far valere che C._____ sarebbe stata a loro avviso unicamente mossa da rancore nei confronti della loro famiglia e che l'intento della denuncia per truffa sarebbe stato di gettare fango sulla persona del reclamante 1. Essi concludono quindi che, essendo la procedura sfociata in un decreto di abbandono, l'addossamento delle spese procedurali sia ingiustificata; le medesime avrebbero dovuto a loro avviso essere addosate a C._____. I reclamanti fanno infine valere di non essere in grado di pagare quanto richiesto, non disponendo di riserve economiche. 1.3.4. I reclamanti omettono per contro completamente di esprimersi sulle motivazioni per l'addossamento delle spese procedurali adottate dalla Procura pubblica al consid. 3 della decisione impugnata. Essi non espongono pertanto neppure le ragioni per cui le relative considerazioni della Procura pubblica dovrebbero a loro avviso rivelarsi errate.

E. 5

/ 7 1.3.5. Poiché la motivazione del reclamo risulta pertanto manifestamente insufficiente, i requisiti dell'art. 396 cpv. 1 in combinato disposto all'art. 385 cpv. 1 CPP non sono adempiuti. 2.1. Di principio, un reclamo che non soddisfa i requisiti dell'art. 385 cpv. 1 lett. a-c CPP è da rinviare al mittente affinché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2 CPP). Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti neppure entro lo scadere del termine suppletorio, il tribunale non entra nel merito. 2.2. Tuttavia, poiché le ragioni dell'impugnazione devono emergere dal gravame stesso, la giurisprudenza mantiene che reclami insufficientemente motivati debbano essere direttamente dichiarati inammissibili, senza concessione del termine suppletorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2, con rinvio a DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 in fine). L'art. 385 cpv. 2 CPP mira infatti a permettere di sanare inavvertenze e vizi di forma che possono sopravvenire nel corso dell'interposizione del reclamo. Esso non può invece permettere al reclamante di correggere nel merito o di completare un gravame dal contenuto (manifestamente) insufficiente (sentenze del Tribunale federale 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 3.2; 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha statuito che il reclamo dev'essere dichiarato inammissibile laddove la motivazione del medesimo non si confronta con una o più delle motivazioni eventuali della decisione impugnata (DTF 133 IV 119 consid. 6.1 e 6.4; sentenze del Tribunale federale 6B_480/2010 del 15 marzo 2010 consid. 1; 6B_540/2012 del 7 marzo 2013 consid. 2.4). La dottrina riconosce che non può in tal caso essere concesso un termine suppletorio (Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2014, n. 4 ad art. 385 CPP). Un'interpretazione più estensiva dell'art. 385 cpv. 2 CPP violerebbe il principio per cui i termini legali sono improrogabili (art. 89 cpv. 1 CPP), poiché ai reclami insufficientemente motivati verrebbe così concessa un'implicita proroga del termine di dieci giorni statuito all'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale federale 6B_872/2013 del 17 ottobre 2013 consid. 3; 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2). Quanto detto vale anche per reclami interposti da persone senza formazione giuridica, segnatamente laddove l'istanza precedente ha ricordato esplicitamente nell'indicazione dei rimedi giuridici che l'interposizione deve avvenire in forma scritta e motivata (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK2 18 3 del 12 marzo 2018 consid. 4.2 seg.).

E. 6

Non si riconoscono indennità, non essendo le medesime postulate.

E. 7

/ 7 La Seconda Camera penale giudica: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta in solido a carico di A. _____ e B. _____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 5. Comunicazione a: – A. _____ – B. _____ –